

**DELIBERA DL/101/14/CRL/UD del 23 settembre 2014**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**A. P. / EUTELIA** [REDACTED]

**IL CORECOM LAZIO**

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 07/05/2013, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/242/2013, con cui il sig. A. P. ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Eutelia [REDACTED] (di seguito, per brevità, "Eutelia");

VISTA la nota del 21/05/2013 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione

della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTI gli atti e i documenti depositati dalle parti;

UDITO l'istante all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.**

**1.a.** L'istante, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- Nonostante la disdetta del contratto comunicata con raccomandata a.r. a marzo 2006, Eutelia ha continuato ad inviare fatture con addebiti per servizi non riferibili all'utenza;
- con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente contestava le fatture;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione Eutelia non compariva e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente reiterava la contestazione delle fatture, chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto;
- all'udienza di discussione Eutelia non compariva e gli atti venivano rimessi al collegio per la decisione.

## **2. Motivi della decisione.**

### **A. Sul rito**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

### **B. Nel merito**

L'istante lamenta che, nonostante la disdetta del contratto del 2006, continuano a pervenire da parte di Eutelia richieste di pagamento di fatture in alcun modo riferibili all'utenza, e chiede dichiararsi che nulla è dovuto in relazione al contratto.

Sono in atti la disdetta contrattuale del 2006, la richiesta di pagamento da parte di Eutelia del 12 dicembre 2012 di n. 5 fatture (n. 175299, 319503, 010960, 213477, 008581) per complessivi Euro 65,40 e 5 note di credito emesse da Eutelia in data 22 aprile 2013 relative alle dette fatture (nota n. 118V2/2013 per la fattura n. 175299, nota n.114V2/2013 per la fattura n. 319503, nota n. 115V2/2013 per la fattura n. 010960, nota n. 116V2/2013 per la fattura n. 213477, nota n. 117V2/2013 per la fattura n. 008581).

In base alla documentazione prodotta, pertanto, viene dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, non risultando in atti fatture ulteriori rispetto a quelle già annullate da Eutelia con l'emissione delle note di credito, né ulteriori richieste di pagamento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

### **IL CORECOM LAZIO**

RITENUTO che in ordine alla domanda formulata dal sig. A. P. nella istanza di definizione della controversia presentata in data 7 maggio 2013 è cessata la materia del contendere;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. A. P. in data 7 maggio 2013 per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma, 23 settembre 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto